

POLITECNICO DI BARI

REGOLAMENTO TASSE

**Per gli studenti iscritti ai corsi di Studio
del Politecnico di Bari**

A.A. 2026 - 2027

INDICE

Art. 1 Norme generali	3
Art. 2 Attribuzione delle fasce di reddito in base all'attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	6
Art. 3 Pagamenti e consegne oltre i termini previsti dal Senato Accademico	6
Art. 3a Definizione contributo ritardato pagamento	7
Art. 4 Esoneri.....	7
Art. 4a Esonero totale	7
Art. 4b Esonero parziale	8
Art. 4c Esonero contributi per merito	9
Art. 4d Casi particolari.....	11
a) Non usufruiscono delle riduzioni per merito:	11
b) Studenti rinunciatari.....	11
c) Studenti che interrompono il pagamento delle tasse.....	12
d) Studenti che riprendono la carriera a seguito di sospensione degli studi	12
e) Secondo titolo di studio.....	12
f) Studenti non-comunitari	12
g) Studenti a tempo parziale	13
Art. 5 Contributo C.I.....	14
Art. 6 Controllo dei dati.....	15
Art. 7 Tassa Regionale ADISU	15
Art. 8 Corsi Singoli.....	15
APPENDICE	17
Formula per il calcolo della contribuzione studentesca A.A. 2025/2026	17
Tabelle di riferimento	18

REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUZIONI STUDENTESCHE

A.A. 2026/2027

PREMESSA

Per poter usufruire dei servizi erogati dal Politecnico di Bari è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.

L'importo del contributo omnicomprensivo annuale, i termini di pagamento, le modalità e gli eventuali esoneri da applicare al contributo omnicomprensivo sono regolati dal presente regolamento a partire dall'A.A. 2026/2027.

Art. 1 **Norme generali**

Nel presente Regolamento sono determinati gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione che gli studenti devono versare all'Ateneo per poter usufruire dei servizi erogati dallo stesso.

Per i dottorandi in regime di co-tutela tra il Politecnico di Bari e università straniere, specifiche disposizioni, anche in deroga al presente Regolamento, potranno essere previste dai singoli Accordi o Convenzioni stipulate con gli Atenei partner.

Il contributo omnicomprensivo annuale copre i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli relativi allo svolgimento delle pratiche amministrative (immatricolazioni, rinnovo iscrizioni, autocertificazioni, piani di studio, et cetera).

Gli stessi, ai sensi della Legge 28.12.1995 n. 549, art. 3, contribuiscono ai servizi per il diritto allo studio attraverso il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio in favore dell'ADISU Puglia, tale tassa verrà riversata, ai sensi della legge Regionale n. 18 del 2007, alla stessa Agenzia.

Tutti gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università. Ad eccezione di tassa ADISU e bollo, che dovranno essere regolarmente versati.

Un regolamento apposito stabilirà il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai Master di I e II livello, corsi o scuole di specializzazione.

In applicazione della Legge 11/12/2016 n. 232, gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo omnicomprensivo annuale. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Sono comunque ricompresi, all'interno del contributo omnicomprensivo annuale, i contributi per attività sportive.

In relazione all'applicazione della "NO TAX AREA" si considerano i seguenti requisiti:

- a) lo studente è iscritto all'università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, lo studente ha conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno **10 crediti formativi universitari**; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo ha conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, **almeno 25 crediti formativi**. I crediti considerati nel calcolo sono esclusivamente quelli previsti dal piano didattico dello studente, sono esclusi i crediti soprannumerari, i crediti rinvenienti da esami riconosciuti salvo

quelli che hanno la data di superamento compresa nell'intervallo considerato (es. 10 agosto 2026 – 10 agosto 2027, l'esempio ha carattere meramente esemplificativo, l'intervallo temporale va inteso relativamente ai dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione). Sono considerati validi, ai fini del calcolo dei crediti, gli esami sostenuti in ERASMUS e riconosciuti dal Politecnico di Bari, fatta eccezione per quelli riconosciuti come sovranumerari, a condizione che siano stati superati nell'intervallo temporale di riferimento (agosto-agosto).

Il contributo omnicomprensivo annuale è così determinato

<i>ISEE STUDENTE</i>	<i>Requisiti Soddisfatti</i>	<i>Calcolo Tassa</i>	<i>Note</i>
ISEE $\leq$ 26.000€	a), b)	No tax area (0 € dovuti)	Per l'iscrizione al primo anno accademico sia delle lauree triennali che magistrali vale solo il requisito economico.
26.000 € < ISEE $\leq$ 29881 €	a), b)	FORMULA in appendice	
ISEE > 29881 €	a), b)	FORMULA in appendice	
ISEE $\geq$ 90.000€	a), b)	Tassazione massima	
<i>Calcolo delle Penalizzazioni</i>			
Qualsiasi	In assenza di uno dei due requisiti	Il risultato della formula aumentato del 6% più 200 €. <u>L'importo della tassa così calcolato non potrà, in qualunque caso, superare € 3000</u>	

a) studente in corso (3+1; 2+1; 5+1)

b) crediti conseguiti agosto-agosto (10 cfu (immatricolati) – 25 cfu (anni successivi))

Il contributo **omnicomprensivo annuale massimo** in assenza di attestazione ISEE, in presenza di ISEE ordinario, o per valori ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario maggiori o uguali a € **90.000** non potrà, in nessun caso, superare € **2.257,60**, esclusi il contributo per ritardato pagamento e gli incrementi dovuti al non rispetto dei requisiti di cui alla lettera **a e b**.

Il contributo omnicomprensivo è ripartito in **quattro** rate:

- 1) **Prima Rata:** comprende le seguenti distinte voci che lo studente può visualizzare tramite il portale ESSE3
 - Bollo Virtuale vigente.
 - Quota base tassa Regionale ADISU (vedi tabelle di riferimento in appendice).

La rata per gli immatricolati dovrà essere pagata entro la data prevista nei bandi di concorso per l'ammissione alle lauree ad accesso programmato; per le iscrizioni ad anni successivi e le immatricolazioni per corsi di laurea non ad accesso programmato la data sarà fissata annualmente dal Senato Accademico. Il pagamento della prima rata attiva l'immatricolazione/iscrizione.

La prima rata non è soggetta ad alcun tipo di esenzione, esonero, rimborso o conguaglio da parte del Politecnico.

2) **Seconda Rata, emessa entro il mese di gennaio al termine dell'acquisizione dell'ISEE dall'INPS**, per le prestazioni agevolate per il diritto agli studi universitari e comprenderà:

- **20%** della rata calcolata con la **FORMULA riportata in appendice**;
- saldo della tassa regionale ADISU;

la stessa avrà scadenza **28 febbraio** e attiverà definitivamente l'immatricolazione/iscrizione, consentendo di effettuare gli esami di profitto. In assenza di pagamento non sarà possibile effettuare alcun esame.

3) **Terza Rata con scadenza 31 maggio:**

è pari al restante **40%** della rata calcolata secondo la **FORMULA riportata in appendice**. In assenza di pagamento non sarà possibile effettuare alcun esame.

4) **Quarta Rata con scadenza 31 luglio:**

è pari al restante **40%** della rata calcolata secondo la **FORMULA riportata in appendice**. In assenza di pagamento non sarà possibile effettuare alcun esame.

Gli studenti potranno decidere autonomamente, a partire dalla seconda rata, nel caso in cui la singola rata sia superiore o uguale a euro 200 €, di rateizzare ulteriormente i pagamenti.

La rateizzazione consentirà di dividere al 50% ogni rata di importo uguale o superiore a 200 € e potrà essere attuata tramite il portale WEB, accedendo alla propria pagina personale di esse3. Le scadenze sono: per la prima metà della rata, il termine fissato dal regolamento, per la seconda, 30 giorni dopo tale termine (es.: 2^ rata di 200 €: 100€ scadenza 28 febbraio; 100 € scadenza 29 marzo).

Gli studenti che intendono laurearsi entro la fine della sessione straordinaria (Gennaio - Aprile) sono esonerati dal pagamento delle rate di iscrizione all'anno successivo (1^ e 2^) esclusivamente se alla data del 31 dicembre avranno superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studio, fatta eccezione per il tirocinio e la prova finale.

Per piano di studio si intendono tutti gli esami necessari a raggiungere il numero dei cfu totali per il conseguimento del titolo.

A coloro i quali conseguiranno il titolo di laurea triennale entro la fine della sessione straordinaria e si immatricoleranno nell'anno accademico in corso ad un corso di laurea magistrale del Politecnico di Bari, sarà conguagliata la seconda rata (T2), indispensabile per poter sostenere gli esami da gennaio ad aprile, con le rate relative alla T2, T3 e T4, fino a concorrenza delle stesse, senza rimborso per eventuali crediti maturati. Sono esclusi i bolli (es. lo studente che si laurea in un percorso di laurea triennale tra gennaio e aprile 2027, sostenendo uno o più esami nel medesimo periodo e si immatricola ad un corso di laurea magistrale nel Politecnico di Bari entro la scadenza prevista per l'A.A. 2026/27, avrà diritto a detrarre l'importo della T2, relativa all'A.A. 2026/2027, pagata per la laurea triennale, dalla T2; T3 e T4 relative all'A.A. 2026/2027 della laurea magistrale, fino a concorrenza di queste ultime; eventuali ulteriori crediti non saranno rimborsati, mentre la tassa Adisu verrà conguagliata in caso di successiva immatricolazione alla LM nello stesso anno accademico).

Per ottenere tale conguaglio, gli studenti che si laureano entro la sessione straordinaria devono immatricolarsi nella prima finestra temporale utile per il Corso di Laurea Magistrale.

Tutti gli studenti che non si trovano nella condizione sopra descritta, sono tenuti al pagamento per intero delle rate di iscrizione (1^ e 2^). Tali rate non saranno soggette a rimborso.

Gli studenti del Politecnico di Bari non saranno soggetti ad ulteriori forme di tassazione non previste da questo Regolamento, per l'erogazione di servizi obbligatori relativi al normale svolgimento del percorso di studio.

Art. 2

Attribuzione delle fasce di reddito in base all'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario

L'attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica) per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, di cui all'art 8 del D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.ii.mm., riassume la situazione economica del nucleo familiare. In base a tale attestazione sarà calcolata la rata annua come meglio descritto all'art. 1. Essa va richiesta obbligatoriamente ogni anno solare, prima dell'iscrizione e/o immatricolazione, che dovrà avvenire entro le date stabilite annualmente dal Senato Accademico.

Il Politecnico di Bari acquisirà automaticamente dall'INPS le attestazioni ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio pervenute all'INPS al 31 dicembre (es: per l'anno accademico n/n+1 il Politecnico di Bari acquisirà automaticamente dall'INPS le attestazioni ISEE se pervenute all'INPS entro il 31 dicembre dell'anno n/n+1).

In assenza di ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario redatto entro 31 dicembre 2026 verrà assegnato d'ufficio il contributo omnicomprendivo annuale massimo. Lo stesso verrà applicato anche agli studenti per i quali, a seguito delle verifiche e dei controlli periodicamente effettuati in collaborazione con la Guardia di Finanza, l'attestazione ISEE risulti mendace e/o non veritiera.

Non saranno accettate attestazioni ISEE differenti da quelle per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. **Non saranno altresì accettate attestazioni ISEE in formato cartaceo.**

Per consentire di calcolare la contribuzione dovuta è pertanto necessario che **tutti gli studenti** producano la documentazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

Il Politecnico periodicamente verificherà le dichiarazioni ISEE acquisite e provvederà automaticamente all'aggiornamento con l'ultimo ISEE valido e disponibile (sempre redatto entro il 31 dicembre 2026) e ricalcolerà automaticamente il contributo omnicomprendivo. L'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario è resa dallo studente sotto la propria diretta responsabilità, nel caso in cui lo studente dovesse effettuare modifiche entro i termini di legge all'ISEE prodotto ne dovrà dare tempestiva comunicazione alla Segreteria Studenti tramite il servizio ticketing. In caso di mancata comunicazione in merito alla rettifica dell'ISEE prodotto lo studente potrà essere soggetto ad una sanzione di € 500,00, come disposto dall'art. 38 co. 3 del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. 122 del 30 luglio 2010

Qualora si verifichino variazioni significative della situazione reddituale o lavorativa del proprio nucleo familiare lo studente potrà inoltrare richiesta al Magnifico Rettore di revisione dell'attribuzione della propria fascia di reddito.

Art. 3

Pagamenti e consegne oltre i termini previsti dal Senato Accademico

Il mancato pagamento della prima rata non abilita l'immatricolazione/iscrizione e lo studente non potrà in alcun modo sostenere alcuna attività didattica nell'Anno Accademico di riferimento; inoltre, il pagamento **oltre i termini di scadenza non consentirà l'acquisizione della dichiarazione ISEE con la conseguente attribuzione della fascia massima di contribuzione.**

In caso di pagamento della seconda, terza e quarta rata fuori dai termini previsti, dovrà essere applicato un contributo per il ritardato pagamento come da art. 3a.

Il Senato Accademico determina annualmente le scadenze entro cui effettuare i pagamenti e la consegna della eventuale modulistica. Tali scadenze sono da considerarsi perentorie.

Art. 3a

Definizione contributo ritardato pagamento

Il pagamento di una rata effettuato oltre i termini previsti comporta l'addebito di un contributo di ritardato pagamento proporzionato all'entità del ritardo, secondo la tabella di seguito riportata:

Importo del contributo ritardato pagamento	Periodo di ritardo
€ 50	Dal giorno successivo alla scadenza e fino a 30 giorni naturali e consecutivi di ritardo
€ 80	Tra 31 e 60 giorni naturali e consecutivi di ritardo dalla data di scadenza del pagamento
€ 110	oltre 61 giorni naturali e consecutivi di ritardo dalla data di scadenza del pagamento

Art. 4

Esoneri

Il contributo minimo dovuto da tutti gli studenti del Politecnico di Bari, compresi coloro che usufruiscono di un esonero parziale a qualsivoglia titolo, ad esclusione di coloro che sono collocati in No TaX Area e degli studenti che usufruiscono di esoneri parziali legati a situazioni di diversa abilità, non potrà essere inferiore a 101,00 €.

Tutte le tipologie di esonero dovranno essere richieste secondo le modalità e i termini indicati dalla segreteria studenti in un apposito avviso che verrà pubblicato su www.poliba.it entro il mese di novembre di ogni anno.

Per l'anno A.A. 2026/2027 sono individuate le categorie di esoneri riportate a seguire.

- riduzione del 20% del pagamento dei contributi universitari (escludendo da tale riduzione la tassa regionale sul diritto allo studio e l'imposta di bollo), al netto di eventuali esoneri aggiuntivi, in favore dei militari della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, dell'Aeronautica Militare e dell'Esercito, in servizio e in congedo, residenti nella Regione Puglia, ed ai loro figli (anche orfani), residenti nella medesima Regione.
- riduzione del 20% del pagamento dei contributi universitari (escludendo da tale riduzione la tassa regionale sul diritto allo studio e l'imposta di bollo), al netto di eventuali esoneri aggiuntivi, in favore del personale in servizio presso il Politecnico di Bari, del coniuge e dei figli appartenenti al nucleo familiare del medesimo personale.
- riduzione del 20% del pagamento dei contributi universitari (escludendo da tale riduzione la tassa regionale sul diritto allo studio e l'imposta di bollo), al netto di eventuali esoneri aggiuntivi, in favore del personale in servizio presso la Camera di Commercio di Bari, del coniuge e dei figli appartenenti al nucleo familiare del medesimo personale.

Si specifica inoltre che per gli studenti part-time: in caso di rinuncia al part-time, gli stessi sono tenuti al pagamento dell'intera rata calcolata in base al regolamento dell'anno corrente.

Si precisa, inoltre, che contestualmente all'entrata in vigore del presente regolamento vengono soppresse tutte le altre tipologie di esoneri non espressamente previste dal presente regolamento.

Art. 4a

Esonero totale

APPROVATO DAL CDA DEL POLITECNICO DI BARI IN DATA 01/07/2026

Il Politecnico di Bari prevede la concessione di esoneri parziali e totali dal pagamento delle tasse in favore di specifiche categorie di studenti, comprese le Scuole di Specializzazione.

Sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi

- i beneficiari di borsa di studio ADISU;
- gli idonei non vincitori di borsa di studio ADISU (coloro che, pur essendo risultati idonei nella graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio bandite dall'A.D.I.S.U. non percepiscono la borsa di studio per insufficienza di fondi);
- i beneficiari di borsa di studio Politecnico che prevedano espressamente l'esonero totale dalle tasse per immatricolazioni e/o iscrizioni;
- gli studenti diversamente abili con disabilità certificata pari o superiore al 66%, nonché gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 co.1 della L. 104/1992;
- Gli studenti per l'anno di nascita di ciascun figlio, usufruibile da entrambi i genitori, se iscritti presso questo Politecnico (esempio: figlio nato nel 2026 esonero applicato A.A. 2026/2027 al genitore iscritto presso il Politecnico di Bari, a entrambi i genitori se entrambi iscritti presso il Politecnico di Bari).
- Agli studenti che hanno uno o entrambi i genitori per i quali sia stata dichiarata, oltre all'invalidità, anche l'inabilità al lavoro nella percentuale di 2/3 e appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio ai sensi dell'art. 30 della Legge 30 marzo 1971 n. 118. Per poter beneficiare dell'esonero indicato, gli studenti dovranno essere iscritti in posizione regolare e dovranno allegare, alla domanda, l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario rilasciata dall'INPS, la certificazione rilasciata dall'ente di riferimento che dimostri di appartenere a una delle categorie indicate nel citato art. 30 della Legge 118/71 e un'autocertificazione del proprio stato di famiglia. La soglia massima del valore dell'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario al di sotto della quale considerare verificata la condizione di disagio economico per il nucleo familiare cui afferisce lo studente ai fini dell'applicazione dell'esonero è fissata in € 26.000. Tale categoria di Studenti è tenuta al pagamento della Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
- Gli studenti atleti di alto livello, così definiti da regolamenti del Politecnico di Bari approvati e vigenti.
- Gli studenti di cui all'Accordo Quadro stipulato tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale della Puglia e Basilicata e gli Atenei Pugliesi;
- Gli studenti che si iscrivono contemporaneamente a un secondo corso di laurea presso il Politecnico di Bari, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, sono esonerati dal pagamento della contribuzione studentesca per il secondo corso di laurea.

Art. 4b Esonero parziale

Sono esonerati parzialmente con una riduzione del 50% delle tasse, dei contributi e delle sovrattasse gli studenti diversamente abili con disabilità accertata fra il 55% ed il 65%;

Altre tipologie di esonero parziale:

Gli esoneri parziali, di seguito riportati, saranno applicati laddove il contributo omnicomprendivo sia pari o maggiore della riduzione indicata. Nel caso in cui l'importo omnicomprendivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita, la stessa sarà applicata sino a concorrenza dell'importo omnicomprendivo del contributo:

- studenti con un componente del proprio nucleo familiare presente nella propria attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario con disabilità accertata superiore o pari al 66%, fruiscono di una riduzione di 100 €. Il contributo minimo dovuto da tale tipologia di studenti non potrà comunque essere inferiore a 101 €.
- studenti orfani di un genitore con l'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario inferiore ai 30.000,00 euro fruiscono di una riduzione di 150 €. Il contributo minimo dovuto da tale tipologia di studenti non potrà comunque essere inferiore a 101 €.
- studenti che richiedano e ottengano l'iscrizione nell'ambito del Protocollo d'Intesa siglato con il Ministero per la Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo web: <http://www.poliba.it/it/pa-110-e-lode> dovranno versare per la propria iscrizione un contributo unico omnicomprendivo pari al contributo generato in base alla propria attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo studio Universitario ridotto del 20% e comunque ridotta di almeno € 330. Nel caso in cui il contributo unico omnicomprendivo sia inferiore a € 330 la riduzione sarà applicata solo fino a concorrenza del contributo medesimo. Oltre a tale contributo fisso, sarà dovuto l'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo studio, per ogni anno accademico e l'imposta di bollo pari a €16 per ogni anno accademico. Gli studenti che beneficiano di tale possibilità non possono richiedere il rimborso dei contributi di iscrizione, in caso di eventuale successivo ottenimento di borsa di studio. Per continuare ad usufruire di tale contributo fisso per l'iscrizione agli anni successivi, sarà necessario conseguire almeno metà dei CFU previsti per ogni anno di corso, fino a un massimo di anni pari alla durata legale del corso di studi, aumentato di ulteriori due anni. In caso contrario, il contributo sarà adeguato all'importo dovuto in base all'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, senza l'applicazione delle riduzioni previste
- studenti che richiedano e ottengano l'iscrizione a un master universitario nell'ambito del Protocollo d'Intesa siglato con il Ministero per la Pubblica Amministrazione fruiscono di una riduzione del 50% dell'ordinario costo di iscrizione.
- Studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, debitamente certificati da una struttura sanitaria pubblica, in caso di penalizzazione legata al superamento della durata legale del corso di laurea per oltre un anno, sono tenuti al solo pagamento della misura minima di 200€ oltre alla contribuzione prevista in base all'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario redatto entro il 31.12.2026.

In caso di contestuale presenza di “altre tipologie di esonero parziale” verrà applicato unicamente la tipologia di esonero più favorevole allo studente.

Art. 4c

Esonero contributi per merito

Il Politecnico di Bari prevede una riduzione dell'importo dei contributi che lo studente deve versare nell'A.A. in corso in presenza di particolari condizioni di merito.

Gli esoneri parziali saranno applicati laddove il contributo omnicomprendivo sia pari o maggiore della riduzione indicata. Nel caso in cui l'importo omnicomprendivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà applicata sino a concorrenza dell'importo del contributo omnicomprendivo.

L'esonero per merito non è cumulabile con le altre tipologie di esonero parziale, in tali casi verrà applicato l'esonero più favorevole allo studente.

Studenti immatricolati ai Corsi di Laurea Triennali o a Ciclo Unico

Per questa categoria di studenti la condizione di merito viene valutata sulla base della votazione del diploma di maturità, facendo riferimento alle seguenti tabelle:

Tab A - Diploma di maturità in centesimi

Votazione Diploma (V)	100	100 lode
Riduzione contribuzione (max) (*)	200€	250 €

(*) Nel caso in cui l'importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà applicata sino a generare una tassazione minima di 101,00€

Tab B - Diploma di maturità in sessantesimi

Votazione Diploma (V)	60	60 lode
Riduzione contribuzione (max) (*)	€ 200	€ 250

(*) Nel caso in cui l'importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà applicata sino a generare una tassazione minima di 101,00€

Studenti immatricolati ai Corsi di Laurea di II livello (Magistrale)

Per questa categoria di studenti la condizione di merito viene valutata sulla base della votazione della Laurea di I livello, facendo riferimento alla seguente tabella:

Tab C

Votazione Laurea L3 (V)	110	110 lode
Riduzione contribuzione (max) (*)	€ 250	€ 300

(*) Nel caso in cui l'importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà applicata sino a generare una tassazione minima di 101,00€

Studenti iscritti ad anni successivi al primo delle Lauree Triennali

Per questa categoria di studenti la condizione di merito viene valutata congiuntamente sulla base del numero di CFU acquisiti entro il 31 dicembre dell'A.A. in corso e della votazione media degli esami, facendo riferimento alle tabelle seguenti. Sono compresi nel computo dei CFU necessari gli esami che hanno come esito finale un'idoneità, mentre gli stessi sono esclusi dal calcolo della media.

Si specifica che la media utilizzata per il calcolo del merito è la media aritmetica.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei Corsi di Laurea triennali le condizioni di merito sono definite dalla seguente tabella D:

Tab D

<u>Media Voti(**)</u>	28<V<=30
------------------------------	-----------------------

2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU$\geq$50(*)	-50% sino a un max € 600
3 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU$\geq$100(*)	-50% sino a un max € 600
4 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU$\geq$150(*)	-50% sino a un max € 600

(**) si specifica che la media è calcolata su tutti gli esami con voto sostenuti nell'intervallo di tempo considerato sino a generare una tassazione minima di 101,00€

Per gli studenti iscritti al secondo anno dei CdL di II livello le condizioni di merito sono definite dalla seguente tabella E:

Tab E

Media Voti(**)	28<V$\leq$30
2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU$\geq$50(*)	-50% sino a un max € 600
3 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU$\geq$100 (*)	-50% sino a un max € 600

(**) si specifica che la media è calcolata su tutti gli esami con voto sostenuti nell'intervallo di tempo considerato sino a generare una tassazione minima di 101,00€

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei Corsi di Laurea quinquennali a ciclo unico le condizioni di merito sono definite dalla seguente tabella F sino:

Tab F

Media Voti (**)	28<V$\leq$30
2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU$\geq$50 (*)	-50% sino a un max € 600
3 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU$\geq$100 (*)	-50% sino a un max € 600
4 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU$\geq$150 (*)	-50% sino a un max € 600
5 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU$\geq$200 (*)	-50% sino a un max € 600
6 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU$\geq$260 (*)	-50% sino a un max € 600

(**) si specifica che la media è calcolata su tutti gli esami con voto sostenuti nell'intervallo di tempo considerato sino a generare una tassazione minima di 101,00€

Art. 4d **Casi particolari**

a) Non usufruiscono delle riduzioni per merito:

- coloro che si immatricolano per trasferimento, ma soltanto per l'Anno Accademico in cui si immatricolano al Politecnico;
- coloro che si immatricolano con richiesta di riconoscimento crediti, limitatamente all'anno per il quale viene ottenuto il riconoscimento;
- coloro che hanno ottenuto la convalida di attività didattiche in seguito a passaggi o trasferimenti. Nel calcolo del merito non si terrà conto degli esami convalidati.

b) Studenti rinunciatari

Lo studente regolarmente iscritto e successivamente rinunciatario non ha diritto ad ottenere il rimborso di quanto versato. Lo studente che presenta la domanda di rinuncia sarà tenuto, per poter perfezionare la rinuncia stessa, a versare contestualmente tutte le rate scadute al momento della presentazione della domanda di rinuncia relative all'anno accademico nel quale effettua la rinuncia stessa. Si specifica che l'anno accademico di rinuncia è l'ultimo anno accademico nel quale lo studente ha pagato la T1 o un'altra rata universitaria.

Il riconoscimento dei crediti e l'immatricolazione eventualmente con abbreviazione della carriera, nonché le

modalità di trasferimento che comportano l'iscrizione ad anni successivi per i Corsi di laurea di I livello in Ingegneria e in Disegno Industriale, nonché per i Corsi di laurea quinquennali a ciclo unico in Architettura trattandosi di corsi ad accesso programmato, verranno stabilite, per ogni anno accademico, nell'ambito dei Regolamenti e dei Bandi di Concorso emanati per regolamentarne l'accesso.

c) Studenti che interrompono il pagamento delle tasse

Lo studente che non effettua rinuncia e interrompe il pagamento delle tasse risulterà in posizione irregolare e non potrà sostenere esami o effettuare alcun altro atto di carriera (fatta eccezione per i laureandi).

Lo studente che risulterà in posizione irregolare per **meno di due anni accademici interi**, non potrà usufruire di alcuna ricognizione e dovrà versare per intero tutte le rate scadute che risultano arretrate per poter riprendere gli studi (es. lo studente non paga le tasse per un anno. Per riprendere gli studi dovrà versare per intero le rate arretrate accumulate in quell'anno).

Lo studente che risulterà in posizione irregolare per **più di due anni accademici interi**, potrà usufruire di una ricognizione il cui importo è in funzione di quanto definito annualmente nella tabella di riferimento in appendice. La tassa di ricognizione è pari a € 230,00 per ogni anno accademico perso (es. lo studente non paga le tasse per tre anni. Per riprendere gli studi dovrà versare un importo di € 690, cioè € 230 per anno cui si sommano €16,00 di bollo).

Trascorsi **8 anni accademici dall'ultimo esame superato**, la carriera universitaria risulterà decaduta.

Lo studente decaduto ha la possibilità di riprendere gli studi effettuando la domanda di annullamento decadenza e pagando la relativa tassa il cui importo è in funzione di quanto definito annualmente nella tabella di riferimento in appendice. La tassa annullamento decadenza è pari a € 244,00 per ogni anno intercorso tra l'anno di decadenza e la domanda di annullamento decadenza (es. lo studente non paga le tasse per nove anni. Per riprendere gli studi dovrà versare € 1610, cioè € 230 per ogni anno fino la decadenza, cui si sommano € 488, cioè € 244,00 per ogni anno dopo la decadenza e € 16 € di bollo). Il recupero della carriera pregressa non ha un limite di anni trascorsi.

d) Studenti che riprendono la carriera a seguito di sospensione degli studi

Lo studente regolarmente iscritto e che ha effettuato la sospensione gli studi risulta esonerato dal pagamento di tasse e contributi per l'intera durata della stessa. La sospensione è limitata alla durata del corso di studi che ne è causa e deve essere presentata prima di iscriversi al corso medesimo.

Per riprendere gli studi, lo studente deve presentare domanda in carta legale e versare un contributo pari alla tassa di ricognizione prevista per l'anno accademico in cui viene richiesta la ripresa degli studi.

L'importo della tassa di ricognizione è in funzione di quanto definito annualmente nella tabella di riferimento in appendice.

e) Studenti che vogliono conseguire un secondo titolo di studio

Gli studenti che si immatricolano ad un Corso di Laurea di I livello, II livello, a ciclo unico (quinquennale), e che sono già in possesso di un titolo di studio universitario dello stesso livello, non possono usufruire di alcun beneficio di merito per tutti gli anni di iscrizione.

Questi studenti sono tenuti al pagamento dell'importo contributivo corrispondente a quanto previsto dal calcolo sull'ISEE con la formula in appendice.

f) Studenti stranieri non-comunitari

Gli studenti stranieri non comunitari che percepiscono redditi in Italia, o il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi in Italia, si debbono attenere a quanto previsto per i cittadini italiani. A tali studenti si applicano pertanto le stesse fasce di reddito degli studenti italiani.

Studente straniero che non ha la residenza anagrafica in Italia (compresi i cittadini italiani iscritti all'AIRE), ove i redditi della famiglia siano percepiti in Paesi esteri e non siano inseriti in dichiarazione dei redditi italiana e i patrimoni siano posseduti all'estero.

- Lo studente deve comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari mediante idonee dichiarazioni, tradotte e legalizzate, rilasciate dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare estera del Paese, dove i redditi e i patrimoni sono prodotti, operante in Italia o, in alternativa, dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana competente nel territorio dove i redditi e i patrimoni sono prodotti. Tali dichiarazioni, predisposte secondo un modello disponibile sul sito istituzionale di Ateneo, devono contenere tutte le informazioni relative al reddito percepito, al patrimonio posseduto, alla composizione del nucleo familiare relativamente all'anno precedente all'Anno Accademico in corso (es. per coloro che si iscrivono all'A.A. 2026/2027 dovrà essere prodotta l'attestazione dei redditi redatta nel 2026) e devono essere espresse nella moneta locale.

Studente non dell'Unione Europea proveniente da Paese con un basso indicatore di sviluppo umano, ai sensi dell'art. 13, comma 5 del DPCM 9/4/2001, il cui elenco è definito dal D.M. n. 166/2025.

- Lo studente è tenuto a produrre una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base alla normativa e con le modalità in uso per gli studenti di cittadinanza italiana.

Studente apolide o beneficiario di protezione internazionale (studente rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria)

- Lo studente gode di esonero totale.

g) Studenti a tempo parziale

Possono accedere all'iscrizione con modalità "tempo parziale", i soli studenti che si debbano iscrivere ad un anno regolare di corso. Sono esclusi da questa facoltà gli studenti che si iscrivono fuori corso.

L'iscrizione a tempo parziale può conseguire anche da un obbligo imposto dal Senato Accademico. In questo caso lo studente non ha possibilità di richiedere il passaggio a tempo pieno sino alla terza iscrizione, relativa a quello che dovrebbe essere il primo slot del secondo A.A. (es. lo studente che nell'A.A. 2025-2026 si immatricola ad un Corso di Laurea magistrale in modalità part-time obbligatoria, potrà richiedere il passaggio full-time solo a partire da settembre 2027, a meno che non abbia superato precedentemente il vincolo dei 30 CFU per slot).

Lo studente che opta per il "tempo parziale", prevedendo di non poter dedicare la totalità del proprio tempo allo studio, può iscriversi dichiarando che acquisirà nel corso di due anni accademici un numero di CFU pari a quelli che potrebbe conseguire in un ordinario anno accademico.

In ogni caso lo studente non potrà superare il limite totale di 30 crediti nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre per ogni anno di tempo parziale, compresi eventuali CFU relativi ad anni precedenti. Nel caso in cui lo studente volesse farsi riconoscere i crediti eccedenti i 30 CFU consentiti per anno, lo stesso decadrà dalla condizione di studente a tempo parziale. Lo studente in tal caso verrà considerato studente a tempo pieno e avrà l'obbligo di saldare la differenza delle tasse universitarie.

Lo studente a tempo parziale dovrà presentare ogni anno la propria attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio secondo quanto riportato all'art. 2 del presente Regolamento.

Lo studente a tempo parziale pagherà, per ogni anno accademico di iscrizione, per intero sia la tassa regionale per il diritto allo studio sia il bollo virtuale, mentre il contributo omnnicomprensivo verrà suddiviso al 50% nei due anni accademici.

Lo studente potrà trasformare il tipo di iscrizione da tempo parziale a tempo pieno (ma non il viceversa) presentando domanda sino al 30 aprile di ogni anno accademico. Tale scelta avrà effetto retroattivo con conseguente versamento degli importi non corrisposti in ragione del regime di studente a tempo parziale.

La divisione in anni delle discipline e le modalità di svolgimento delle lezioni per gli studenti a tempo parziale sono oggetto di valutazione da parte delle strutture didattiche competenti.

Lo studente a tempo parziale non ha diritto ad usufruire di alcuna altra agevolazione economica legata sia al merito che al reddito, salvo la collocazione nella propria fascia contributiva derivante dall'attestazione ISEE per l'anno accademico di riferimento.

Art. 5 **Contributo C.I.**

In attuazione del Decreto Ministeriale n.1170/2024 – tabella 5-ter - FFO 2024 al fine di sostenere le iscrizioni ai corsi di studio di interesse nazionale o comunitario - classi STEM - (lettera e), art. 1, D.L. 105/2003 e L. 5 gennaio 2017, n. 4, art., il Politecnico di Bari assegna incentivi agli studenti iscritti ad alcuni corsi di studio.

REQUISITI DI ACCESSO

Per l'A.A. 2026/2027 sono previsti specifici incentivi per gli studenti iscritti a classi di laurea di ambito scientifico – tecnologico. Sono considerate le classi, non a programmazione nazionale, afferenti ai fields of study ISCED-1dgt. 05; 06 e 07, secondo la classificazione utilizzata in ambito SISTAN e pubblicata sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca (<http://dati.ustat.miur.it/dataset/metadati>).

L'elenco dei corsi di laurea, attivati dal Politecnico di Bari, afferenti alle suddette classi sono i seguenti:

CLASSI	CORSI DI LAUREA
L-7/L-7R (Ingegneria civile ed ambientale)	Ingegneria Civile e Ambientale
L-8/L-8R (Ingegneria dell'informazione)	Ingegneria dei Sistemi Medicali Ingegneria della Creatività Digitale Ingegneria Elettronica e delle Tecnologie Internet Ingegneria Informatica e dell'Automazione
L-8/L-9 (Ingegneria dell'informazione e industriale)	Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali
L-9/L-9R (Ingegneria industriale)	Ingegneria Elettrica Ingegneria dell'Energia Elettrica Ingegneria Gestionale Ingegneria Industriale e dei Sistemi Navali Ingegneria Meccanica Management Engineering For Innovation
L-23 /L-23R (Scienze e tecniche dell'edilizia)	Ingegneria Edile

Il contributo verrà erogato a tutti gli studenti che non siano esonerati dal pagamento totale delle tasse.

Gli studenti saranno selezionati in base ai seguenti requisiti:

- 1) iscrizione regolare ad un anno di corso successivo al primo, per un numero di anni non superiore alla durata normale dei corsi di laurea sopracitati, nell'anno accademico 2026/27, perfezionata entro il 31 ottobre 2026;
- 2) per merito:
 - per iscritti in corso al secondo anno, che abbiano conseguito, entro il 31 dicembre 2026, almeno 30 CFU e siano in possesso di un ISEE 2026 non superiore a € 75.000;
 - iscritti in corso al terzo anno, che abbiano conseguito, entro il 31 dicembre 2026, almeno 90 CFU e siano in possesso di un ISEE 2026 non superiore a € 75.000.

La partecipazione alla selezione per l'attribuzione dell'incentivo non necessita di presentazione di una domanda formale, in quanto i dati saranno estratti dal sistema di gestione delle carriere degli studenti.

EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

L'incentivo, erogato sotto forma di borsa di studio, è subordinato al finanziamento ministeriale e l'importo sarà determinato in funzione dell'ammontare del finanziamento e del numero degli aventi diritto.

Le borse di studio a titolo di incentivo saranno conferite con Decreto Rettorale secondo le graduatorie approvate e saranno erogate in un'unica rata che sarà accreditata esclusivamente sulle coordinate bancarie (IBAN) di un conto corrente (o carta prepagata) intestato o cointestato allo studente destinatario dell'incentivo. L'IBAN deve essere inserito dall'interessato nella propria area riservata ESSE3.

Art. 6 Controllo dei dati

Il Politecnico di Bari provvederà all'assegnazione del contributo omnicomprensivo massimo in caso di violazioni o irregolarità riscontrate e segnalate a questa Amministrazione da parte dell'Autorità competenti.

Art. 7 Tassa Regionale ADISU

I limiti di reddito, definiti sulla base dell'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, fissano anche l'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio (ADISU) che lo studente deve versare al Politecnico di Bari.

La tassa ADISU da corrispondere con la prima rata avrà un importo pari a quanto determinato dalla Regione Puglia con proprio autonomo atto e non è né rimborsabile né conguagliabile da parte del Politecnico di Bari. A fronte dell'importo del reddito in base al valore dell'attestazione ISEE, durante la procedura di calcolo del contributo omnicomprensivo, sarà determinato l'eventuale ulteriore importo della tassa ADISU da versare con la seconda rata, in funzione di quanto definito nella tabella di riferimento ADISU in appendice. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale gli studenti con disabilità, ai sensi dell'art. 3 co.1 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. Sono altresì esonerati dal pagamento della tassa Regionale gli studenti provenienti da paesi extra-Ue appartenenti a programmi di corridoi umanitari.

Art 8 Corsi Singoli

L'iscrizione ai corsi singoli può essere effettuata solo dagli studenti già in possesso di un titolo di laurea triennale/

magistrale e/o a ciclo unico. L'importo da versare per l'iscrizione al corso singolo è di € 310 per ogni singolo insegnamento.

È gratuita per i laureati triennali al Politecnico di Bari l'iscrizione ai corsi singoli "di recupero" dei CFU necessari per l'immatricolazione alle Lauree Magistrali del Politecnico di Bari, mentre ha un costo di € 50,00 per corso nel caso di studenti laureati in altri atenei.

APPENDICE

Formula per il calcolo della contribuzione studentesca A.A. 2026/2027

$$T = (1 + 0,017) * \begin{cases} 0 & ISEE \leq € 26.000,00 \\ 0,14 * (ISEE - € 26.000,00) & € 26.000,00 < ISEE \leq 29.881,00 \\ \frac{693,00}{30.000,00} * ISEE & € 29.881,00 < ISEE < € 90.000,00 \\ 2.219,00 & ISEE \geq € 90.000,00 \end{cases}$$

T = TASSA

T_{max} = (1+0,017)*€ 2.219 per valori ISEE maggiori o uguali a € 90.000

Tabelle di riferimento

Bollo virtuale al valore legale vigente	€ 16,00
---	----------------

Limiti di Reddito in base all'ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (valori in Euro)	ADISU Tassa Regionale per il Diritto allo Studio (valori in Euro)
Fino a 26.000	€ 146,00
Da €. 26.001 a €. 52.000	€ 170,00
Oltre €. 52.000	€ 195,00

N.B: Tali valori e i relativi importi possono essere oggetto di variazione da parte della Regione Puglia
Verrà in ogni caso applicato il valore stabilito per l'Anno Accademico dalla Regione Puglia.
I valori riportati sono quelli deliberati con Decreto della Giunta della Regione Puglia n. 848 del 25/06/2026.

Importi annuali anno accademico 20256 /2027	
Tassa di Ricognizione	€ 230,00
Tassa valutazione preventiva carriera pregressa (*)	€ 50,00
Tassa di Congedo	€ 200,00
Tassa annullamento decadenza (la tassa è dovuta per ogni anno intercorso tra l'anno di decadenza e la domanda di annullamento decadenza. Le tasse eventualmente versate nel periodo intercorso non sono rimborsabili)	€ 244,00
Costo pergamena di laurea (da pagare una sola volta per ogni titolo conseguito. Comprende stampato e bolli) (**)	€ 83,00
Corso singolo (***)	€ 310

(*) la tassa non è dovuta per la valutazione dei requisiti di ammissione alle lauree magistrali.

(**) Nel caso in cui il pagamento sia avvenuto prima dell'A.A. 2017/2018 (compreso), tale pagamento dovrà essere riefettuato un'unica volta.

(***) nel caso in cui il corso singolo sia utilizzato per il recupero dei CFU necessari all'immatricolazione alla LM il costo sarà di 50€